



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 marzo 2006, Serie Generale n. 60, in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 settembre 2014, Serie Generale n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

CONSIDERATO che, per esigenze di funzionalità dei corsi, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2018/2021, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dal succitato articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

RITENUTO che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2018/2021, stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta giorni;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

14 GEN. 2019

Il Ministro

Giulia Grillo

